

Repertorio numero 79624 Raccolta numero 48876 -----

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventitre del mese di dicembre dell'anno duemilaventiquattro-----

23 dicembre 2024

In Savona nel mio Studio in Piazza Mameli n. 6/4, alle ore dodici e minuti ventitre.-----

Innanzi a me Dottor <<AGOSTINO FIRPO, Notaio con residenza in Savona, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Savona,-----

è comparso-----

- MINUTO MATTIA, nato a Recco (GE) il giorno 17 agosto 1979, domiciliato per la carica ove appresso il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente della Fondazione "**ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER L'EFFICIENZA ENERGETICA**", con sede in Savona (SV), Via Rocca di Legino n. 35, codice fiscale: 01603600097, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Savona al n. 46/U.T.G. in data 13 luglio 2011.-----

Detto Comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, agendo nella predetta sua qualità, mi dichiara che in questo luogo, per questo giorno ed alle ore dodici, è stata regolarmente convocata, a sensi di statuto, la riunione del Consiglio di Indirizzo della predetta fondazione per discutere e deliberare sul seguente:--

ORDINE DEL GIORNO

1. Ratifica definitiva variazione Statuto per adeguamento alla nuova normativa sul sistema ITS-----

2. Varie ed eventuali-----
ed invita me Notaio a far constatare da pubblico verbale le risultanze della riunione medesima, dando atto in esso delle deliberazioni che la stessa andrà ad adottare.-----

A tale richiesta aderendo io Notaio do atto di quanto segue:-----
assume la presidenza della riunione, a sensi dello statuto, il Comparente il quale constata e mi dichiara:-----

- che del Consiglio di Indirizzo di sette membri sono presenti i signori:-----

. Esso Comparente, sopra generalizzato, Presidente;-----

. SIRI SILVIA, nata a Savona (SV) il giorno 31 maggio 1978, Consigliere;-----

. ROSSELLO FRANCESCO, nato a Savona (SV) il giorno 6 luglio 1970, Consigliere;-----

. GOZZI ALESSANDRO, nato a Savona (SV) il giorno 22 dicembre 1966, Consigliere;-----

. FEMIA RAFFAELLA, nata a Savona (SV) il giorno 26 luglio 1961, Consigliere;-----

assenti giustificati i signori:-----

. OLIVIERI PIERANGELO, nato a Savona (SV) il giorno 2 settembre 1973, Consigliere;-----

. BISSO SILVIA, nata a Genova (GE) il giorno 29 maggio 1972, Consigliere;-----

Registrato a
SAVONA
il 27/12/2024
al n. 6912
Serie 1T
€ 200,00

- che è, altresì, presente il Revisore Dott. POLLANO LUIGI, nato a Savona (SV) il giorno 7 ottobre 1944;-----

- che Esso Comparsante ha accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti;-----

- che pertanto la presente riunione è regolarmente e validamente costituita e può deliberare sull'argomento dell'ordine del giorno sopra riportato, per cui conferma a me Notaio l'incarico di redigerne il verbale.-----

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno il Presidente evidenzia la necessità di modificare il vigente statuto per l'adeguamento alla nuova normativa sul sistema ITS; il Presidente precisa che il nuovo testo, che si allega al presente atto sotto la lettera "A", è già stato approvato dai membri della Fondazione UNIONE INDUSTRIALI, UNIVERSITA' DI GENOVA, COMUNE DI SAVONA, ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE FERRARIS-PANCALDO, PROVINCIA DI SAVONA e S.P.E.S. S.C.P.A.-----

I Consiglieri dichiarano di aver già ricevuto detto nuovo testo e di ben conoscerlo.-----

Il Consiglio di Indirizzo, udita la relazione del Presidente, all'unanimità-----

Delibera-----

- di approvare il nuovo testo di statuto della Fondazione, come sopra allegato;-----

- di conferire al Presidente la facoltà di apportare al presente verbale ed all'allegato statuto tutte le modifiche eventualmente richieste dalle competenti autorità per l'iscrizione di detti atti nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Savona.-----

Passando al secondo punto dell'ordine del giorno il Presidente dichiara che al Consiglio di Indirizzo sono state trasmesse due richieste di partenariato da parte dell' Istituto Istruzione Superiore G. Ruffini di Imperia e Istituto Istruzione Superiore Cristoforo Colombo di Sanremo, per la sperimentazione ex lege n. 121/2024.-----

Il Consiglio di Indirizzo, all'unanimità,-----

Delibera-----

di esprimere parere favorevole all'invio della lettera di partenariato. Il Comparsante ed il Consiglio di Indirizzo dispensano me Notaio dalla lettura dell'allegato che perciò viene omessa.-----

Null'altro essendovi da deliberare la riunione viene sciolta alle ore dodici e minuti quarantacinque.-----

Io Notaio, richiesto, ho ricevuto questo atto e l'ho letto al Comparsante che lo ha approvato e che lo sottoscrive unitamente a me Notaio alle ore tredici.-----

Dattiloscritto a sensi di legge da persona di mia fiducia completato a mano da me Notaio, consta di due fogli dei quali occupa le prime quattro facciate per intero e quanto fino a qui.-----

FIRMATO: MATTIA MINUTO - AGOSTINO FIRPO NOTAIO.-----

----- Allegato "A" al numero 48876 -----
----- di Raccolta -----

----- **Statuto** -----

----- **Fondazione "Istituto tecnologico superiore per l'efficienza energetica - ITS Academy Savona"** -----

----- **Art. 1 - Costituzione** -----

1. È costituita una Fondazione denominata "Istituto tecnologico superiore per l'energia - ITS Academy Savona" con sede nella Provincia di Savona, già denominata "Istituto tecnico superiore per l'efficienza Energetica", Codice Fiscale: 01603600097, Iscritta nel Registro delle persone giuridiche della Prefettura di Savona, al n. 46/UTG dal 13 luglio 2011; con lo scopo di fare parte del Sistema terziario di Istruzione tecnologica superiore istituito dalla Legge 15 luglio 2022, n. 99 (di seguito, "Fondazione ITS Academy")-----

2. Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice civile e leggi collegate. La Fondazione non persegue fini di lucro e non può distribuire utili. Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito regionale e nazionale, anche con riferimento ad iniziative dell'Unione Europea.-----

----- **Art. 2 - Missione e scopi della** -----

----- **Fondazione ITS Academy** -----

1. Nel quadro del complessivo Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore di cui all'articolo 1 della legge n. 99/2022, la Fondazione ITS Academy ha il compito prioritario di potenziare e ampliare la formazione professionalizzante di tecnici superiori con elevate competenze tecnologiche e tecnico-professionali, allo scopo di contribuire in modo sistematico a sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo, colmando progressivamente la mancata corrispondenza tra la domanda e l'offerta di lavoro, che condiziona lo sviluppo delle imprese, soprattutto piccole e medie, e di assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello terziario in relazione alle aree tecnologiche considerate strategiche nell'ambito delle politiche di sviluppo industriale e tecnologico e di riconversione ecologica.-----

2. Costituisce priorità strategica degli ITS Academy la formazione professionalizzante di tecnici superiori per soddisfare i fabbisogni formativi in relazione alla transizione digitale, anche ai fini dell'espansione dei servizi digitali negli ambiti dell'identità, dell'autenticazione, della sanità e della giustizia, all'innovazione, alla competitività e alla cultura, alla rivoluzione verde e alla transizione ecologica nonché alle infrastrutture per la mobilità sostenibile.-----

In relazione alle priorità strategiche per lo sviluppo economico del Paese e negli ambiti e secondo le priorità indicati dalla programmazione regionale dell'offerta formativa, la Fondazione persegue, altresì, le finalità di promuovere la diffusione della cultura

tecnica e scientifica, di sostenere le misure per lo sviluppo dell'economia e le politiche attive del lavoro.-----

3. La Fondazione opera sulla base di piani triennali con i seguenti obiettivi:-----

- • assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello terziario in relazione alle aree tecnologiche considerate strategiche nell'ambito delle politiche di sviluppo industriale e tecnologico e di riconversione ecologica;-----
- • sostenere e diffondere la cultura tecnica, scientifica e tecnologica l'orientamento permanente dei giovani verso le professioni tecniche e l'informazione delle loro famiglie, l'aggiornamento e la formazione in servizio dei docenti di discipline scientifiche, tecnologiche e tecnico-professionali della scuola e della formazione professionale;-----
- • favorire le politiche attive del lavoro, soprattutto per quanto attiene alla transizione dei giovani nel mondo del lavoro, la formazione continua dei lavoratori tecnici altamente specializzati, nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita;-----
- • promuovere e rendere organici i raccordi con il sistema universitario e con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, attraverso i patti federativi di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, allo scopo di realizzare percorsi flessibili e modulari per il conseguimento, anche in regime di apprendistato di alta formazione e ricerca, di lauree a orientamento professionale, per incrementare le opportunità di formazione e ulteriore qualificazione professionalizzante dei giovani, a livello terziario, ai fini di una rapida transizione nel mondo del lavoro;-----
- • sostenere le misure per l'innovazione e il trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese;-----
- • stabilire organici rapporti con i fondi interprofessionali per la formazione continua dei lavoratori.-----

----- **Art. 3 - Attività strumentali, accessorie e connesse** -----

1. Per il raggiungimento delle proprie finalità, la Fondazione potrà, tra l'altro, svolgere le seguenti attività: condurre attività di studio, ricerca, progettazione, consulenza, informazione e formazione nel settore sopra indicato; condurre attività promozionali e di pubbliche relazioni, inclusa l'organizzazione e la gestione di convegni, seminari, mostre, ecc.; stipulare atti o contratti con soggetti pubblici o privati considerati utili o opportuni per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche e private la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi simili o affini a quelli della Fondazione; costituire o concorrere, senza scopo di lucro, alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capi-

tali, nonché partecipare a società del medesimo tipo; promuovere forme di cooperazione e scambio tra soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, operanti nel settore interessato dall'attività della Fondazione; svolgere ogni altra attività idonea al perseguimento degli scopi istituzionali.

Art. 4 - Patrimonio

1. La Fondazione è dotata di un patrimonio costituito, conformemente a quanto previsto al comma 2 da risorse finanziarie e da beni strumentali messi a disposizione dai soci, come da atto costitutivo del 27 dicembre 2010 il cui valore è superiore al requisito minimo di cui al dm 4 ottobre 2023.

2. Il patrimonio della Fondazione è composto:

a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti - in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo - di denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati all'atto della costituzione ovvero successivamente dai Fondatori e dai Partecipanti;

b) dai beni mobili e immobili che pervengono a qualsiasi titolo alla Fondazione;

c) dalle donazioni, dai lasciti, dai legati e dagli altri atti di liberalità disposti da enti o da persone fisiche con espressa destinazione all'incremento del patrimonio;

d) da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici.

Art. 5 - Fondo di gestione

1. Il Fondo di gestione, utilizzato per il funzionamento e la realizzazione degli scopi della Fondazione, è costituito da:

a) ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio;

b) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

c) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Art. 6 - Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 31 dicembre l'Assemblea di Partecipazione approva il budget dell'esercizio successivo predisposto dal Consiglio di Amministrazione, ed entro il 30 giugno successivo, il bilancio di esercizio di quello decorso, predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

2. Le previsioni di spesa contenute nel budget annuale hanno valore autorizzativo ai fini della gestione interna della Fondazione e del monitoraggio del relativo andamento.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione, o da membri del Consiglio di amministrazione muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del

patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

3. Il Consiglio di amministrazione assicura la pubblicità e la trasparenza, anche tramite la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale, degli atti relativi all'attività della Fondazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali e agli altri documenti richiesti dalla normativa vigente in materia.

4. È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 7 - Membri della Fondazione

ne

1. I membri della Fondazione si dividono in Fondatori e Partecipanti.

- Fondatori

Sono Fondatori alla data di adozione delle modifiche allo Statuto originario, i sotto elencati soggetti, pubblici e privati, che hanno promosso la Fondazione:

- ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "FERRARIS - PANCALDO" (di seguito denominato IISS "Ferraris - Pancaldo");
- SPES SCPA ENTE DI PROMOZIONE DEGLI ENTI SAVONESI PER L'UNIVERSITA';
- UNIONE INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI SAVONA;
- PROVINCIA DI SAVONA;
- COMUNE DI SAVONA;
- UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA.

Possono essere ammessi come soci Fondatori della Fondazione ITS *Academy*, soggetti che possiedano possedere una documentata esperienza nel campo della formazione tecnico professionale e/o nel campo dell'innovazione, acquisita soprattutto con la partecipazione a progetti nazionali e internazionali di formazione, ricerca e sviluppo.

La Assemblea di partecipazione con apposita delibera può meglio specificare con regolamento le modalità di verifica e valutazione del requisito esperienziale sopra richiamati.

Possono divenire Fondatori, a seguito di delibera adottata dall'Assemblea di Partecipazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, soltanto le persone giuridiche, pubbliche o private, gli enti pubblici o privati anche non riconosciuti, le agenzie, in possesso dei requisiti di partecipazione, che contribuiscano al Fondo di dotazione o al Fondo di gestione della Fondazione secondo i criteri e nelle forme determinate negli articoli 4 e 5 del presente Statuto.

Tutti i soggetti Fondatori contribuiscono alla costituzione del patrimonio della Fondazione ITS

Academy, anche attraverso risorse strutturali e strumentali.

- Partecipanti

Alla Fondazione ITS *Academy* possono partecipare anche soggetti diversi dai soggetti Fondatori. Possono ottenere la qualifica di Partecipanti, a seguito di delibera del Consiglio di amministrazione, le persone giuridiche, pubbliche o private, gli enti pubblici o privati anche non riconosciuti, le agenzie e le associazioni che contribuiscono agli scopi della Fondazione:-----

- 1) con conferimenti in denaro in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di amministrazione;-----
- 2) con l'attribuzione di beni, materiali e immateriali, e servizi;-----
- 3) con attività professionali di particolare rilievo.-----

Possono essere ammessi con la qualifica di Partecipanti anche ulteriori soggetti il cui apporto venga considerato strategico per lo sviluppo delle attività e delle finalità della Fondazione.-----

La Assemblea di partecipazione con apposita delibera può meglio specificare con regolamento le modalità di verifica e valutazione dei requisiti per l'ammissione.-----

Ai fini della semplificazione di funzionamento dell'Assemblea e dei processi decisionali, in caso di pluralità di partecipazioni omologhe, l'Assemblea di Partecipazione può determinare, con regolamento proposto dal Consiglio di amministrazione, meccanismi di individuazione di rappresentanze unitarie delle diverse categorie di soggetti interessati, nonché la possibile suddivisione e il raggruppamento per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione, in relazione alla continuità, alla qualità e alla quantità dell'apporto.-----

----- **Art. 8 - Esclusione e recesso** -----

1. L'Assemblea di Partecipazione, su proposta del Consiglio di amministrazione, delibera, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, l'esclusione di Fondatori e Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui:-----

- a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;-----
- b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;-----
- c) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.-----

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:-----

- a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;-----
- b) apertura di procedure di liquidazione;-----
- c) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.-----

2. I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'articolo 24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.-----

I Fondatori possono, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.-----

In caso di recesso o di esclusione di un Fondatore o Partecipante, la quota che questi ha versato non sarà restituita, ma rimarrà a far parte del Fondo di dotazione della Fondazione.-----

3. Le quote derivanti dai versamenti effettuati che formeranno il Fondo di dotazione sono indivisibili e intrasmissibili.

Art. 9 - Organi della Fondazione

1. Gli organi della Fondazione sono:

- il Presidente;
- il Consiglio di amministrazione;
- l'Assemblea dei Partecipanti;
- il Comitato tecnico-scientifico;
- il Revisore dei conti.

Art. 10 - Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione e, di norma, è espressione delle imprese fondatrici e partecipanti alla Fondazione. Resta in carica per tre esercizi, e comunque, sino alla data dell'Assemblea di Partecipazione convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, ed è rieleggibile.

2. Il Presidente presiede e convoca il Consiglio di amministrazione e l'Assemblea dei Partecipanti, e ne stabilisce l'ordine del giorno.

3. Il Presidente può essere revocato, per gravi motivi, dal Consiglio di Amministrazione che, su richiesta di un terzo dei suoi componenti o su proposta dell'Assemblea dei Partecipanti, decide con delibera adottata a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

4. Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese, parti sociali ed altri organismi per instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle attività della Fondazione.

Art. 11 - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un minimo di cinque membri, incluso il Presidente. I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre esercizi e sino alla data dell'Assemblea di Partecipazione convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e sono rieleggibili.

2. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, e ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi della Fondazione, esclusi soltanto quelli riservati dal presente Statuto all'Assemblea dei Partecipanti.

3. Il Consiglio di Amministrazione, in particolare, svolge le seguenti funzioni:

- a) elegge al suo interno il Presidente della Fondazione e, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti o su proposta dell'Assemblea dei Partecipanti, ne delibera la revoca, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, per gravi motivi;
- b) designa i componenti del Comitato Tecnico Scientifico;
- c) predispone il budget e il bilancio di esercizio, secondo le dispo-

sizioni dell'articolo 2423 e seguenti del Codice civile, in quanto compatibili, da sottoporre all'Assemblea dei Partecipanti;-----

d) esercita le attività previste dallo Statuto in merito all'ammissione di nuovi Partecipanti e alla verifica del possesso dei requisiti e propone all'Assemblea di Partecipazione l'esclusione dei Fondatori e dei Partecipanti;-----

e) approva il piano delle attività sulla base delle linee di indirizzo strategico definite dall'Assemblea dei Partecipanti;-----

f) approva lo schema di regolamento di gestione e di funzionamento della Fondazione;-----

g) propone all'Assemblea di Partecipazione i provvedimenti di esclusione dei Fondatori e dei Partecipanti;-----

h) istruisce e sottopone all'Assemblea le proposte di deliberazione delle materie di competenza dell'Assemblea dei Partecipanti.-----

4. È compito del Consiglio di Amministrazione predisporre e conservare un Libro delle delibere, nonché dei verbali delle riunioni degli organi.-----

5. Qualora venissero a mancare uno o più membri della Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea di Partecipazione nomina il sostituto che rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato del componente del Consiglio di Amministrazione sostituito.-----

6. L'Amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione e al Revisore dei Conti.-----

7. Fatte salve le deliberazioni per le quali lo Statuto prevede quorum costitutivi rafforzati, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli aventi diritto di voto.-----

8. Fatte salve le deliberazioni per le quali lo Statuto prevede quorum deliberativi rafforzati, il Consiglio di Amministrazione adotta le delibere a maggioranza dei presenti.-----

9. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza alle seguenti condizioni di cui si dà atto nei relativi verbali:-----

- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;-----
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione;-----
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.-----

10. In caso di parità di voti, prevale la decisione del Presidente.-----

11. Il Consiglio di Amministrazione può delegare alcuni poteri a uno o più membri e può altresì rilasciare procure al Direttore, se nominato.-----

12. Il Consiglio di Amministrazione può delegare specifiche attribuzioni e/o competenze ad un Comitato Esecutivo, scelto tra i suoi membri, ad eccezione delle materie sopra indicate al comma 3, lettere a), c), d), e), e g).-----

----- **Art. 12 – Assemblea di parteci-** -----

----- **pazione** -----

1. L'Assemblea di Partecipazione è composta da tutti i membri Fondatori e Partecipanti.-----

2. Nell'assemblea dei partecipanti:-----

--- a) ad ogni Fondatore compete un diritto di voto;-----

-b) ad ogni Partecipante compete un diritto di voto, fermo restando che i diritti di voto complessivamente attribuiti ai Partecipanti non possono risultare superiori ad un terzo dei diritti di voto che competono complessivamente ai Fondatori. Nell'ipotesi in cui il numero dei Partecipanti sia superiore ad un terzo di quello dei Fondatori, ai singoli membri partecipanti competono i diritti di voto stabiliti dall'Assemblea all'atto dell'ammissione, determinati proporzionalmente in misura tale da assicurare che i voti complessivamente attribuiti ai Partecipanti risultino non superiori al suddetto limite di un terzo dei voti spettanti ai membri Fondatori.-----

Fermo restando che i diritti di voto complessivamente attribuiti ai Partecipanti non possono risultare superiori ad un terzo dei diritti di voto che competono ai Fondatori, ai fini della semplificazione di funzionamento dell'Assemblea e dei processi decisionali, in caso di pluralità di partecipazioni omologhe, l'Assemblea di Partecipazione può determinare, con regolamento proposto dal Consiglio di amministrazione, meccanismi di individuazione di rappresentanze unitarie delle diverse categorie di soggetti interessati, nonché la possibile suddivisione e il raggruppamento per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione, in relazione alla continuità, alla qualità e alla quantità dell'apporto.-----

3. L'Assemblea di Partecipazione decide sulle materie riservate alla sua competenza dal presente Statuto, e, in particolare, svolge le seguenti funzioni:-----

a) stabilisce le linee generali delle attività della Fondazione per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 del presente Statuto;-----

b) esercita le attività previste dallo Statuto in merito alla ammissione di nuovi Fondatori e alla esclusione dei Fondatori e dei Partecipanti;-----

c) approva il budget e il bilancio di esercizio predisposti dal Consiglio di Amministrazione;-----

d) delibera in ordine al patrimonio della Fondazione;-----

e) può articolare proposte al Consiglio di Amministrazione sui programmi della Fondazione e/o specifiche iniziative per il perseguimento degli scopi della Fondazione;-----

f) nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione;-----

g) nomina il Revisore dei conti tra soggetti di comprovata qualificazione professionale e ne stabilisce il compenso. Su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, ne delibera la revoca, per gravi violazioni di legge e di Statuto, a maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto, tenuto conto di quanto stabilito al precedente comma 2. Lett b) in merito alla distribuzione dei voti ai so-

ci partecipanti;-----

h) delibera in merito alle modifiche del presente Statuto;-----

i) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio.-----

4. Fatte salve le deliberazioni per le quali lo Statuto prevede dei *quorum* costitutivi rafforzati, l'Assemblea di Partecipazione è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli aventi diritto di voto e in seconda convocazione e successive qualunque sia il numero degli intervenuti.-----

5. Fatte salve le deliberazioni per le quali lo Statuto prevede *quorum* deliberativi rafforzati, l'Assemblea di Partecipazione adotta le delibere a maggioranza dei presenti, tenuto conto di quanto stabilito al precedente comma 2. Lett b) in merito alla distribuzione dei voti ai soci partecipanti.-----

6. Per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, tenuto conto di quanto stabilito al precedente comma 2. Lett b) in merito alla distribuzione dei voti ai soci partecipanti.-----

7. Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto tenuto conto di quanto stabilito al precedente comma 2. Lett b) in merito alla distribuzione dei voti ai soci partecipanti.-----

8. Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza alle seguenti condizioni di cui si dà atto nei relativi verbali:-----

- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;-----

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione;-----

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.-----

Art. 13 - Comitato tecni-

co-scientifico

1. Il Comitato tecnico-scientifico che può essere costituito anche per Area tecnologica di riferimento autorizzata, ha compiti di consulenza e formula proposte e pareri non vincolanti al Consiglio di Amministrazione per la programmazione, la realizzazione, il monitoraggio, la valutazione e il periodico aggiornamento dell'offerta formativa, nonché in favore della Fondazione per le altre attività realizzate dall'ITS *Academy* secondo la normativa vigente in materia.-----

2. I suoi componenti, nominati nel numero massimo stabilito dal Consiglio di amministrazione tra persone particolarmente qualificate nel settore d'interesse della Fondazione, con riferimento alle aree tecnologiche autorizzate, restano in carica per un triennio. L'eventuale compenso, o rimborso spese, è determinato all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico.-----

3. Il dirigente scolastico dell'istituto socio fondatore della Fondazione fa parte di diritto del Comitato tecnico-scientifico. Per l'esercizio e lo svolgimento di tali funzioni, il dirigente scolastico può delegare un docente di discipline tecnico-professionali del medesimo istituto. Tale delega non deve determinare oneri di sostituzione.

4. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

5. Le riunioni del Comitato si possono svolgere anche per video-conferenza o in modalità mista alle seguenti condizioni, di cui si dà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito accertare l'identità degli intervenuti, il regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Art. 14 - Revisore dei conti

1. Il Revisore dei conti è nominato dall'Assemblea di Partecipazione tra soggetti di comprovata qualificazione professionale e iscritti all'Albo dei Revisori Contabili. Resta in carica tre esercizi, e comunque sino alla data dell'Assemblea di Partecipazione convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, e può essere rinominato.

2. Non è revocabile, salvo che per gravi violazioni della legge e dello Statuto. Il provvedimento di revoca è adottato dall'Assemblea di Partecipazione che, su richiesta di almeno un terzo dei componenti, decide a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

3. Il ruolo e i compiti del Revisore sono definiti in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

4. È organo consultivo contabile della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria, esamina le proposte di budget e di bilancio di esercizio, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

5. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea dei Partecipanti.

Art. 15 - Controllo sull'amministrazione della Fondazione

1. Il Prefetto della provincia in cui ha sede legale la Fondazione esercita il controllo sull'amministrazione dell'ente con i poteri previsti dal capo II, titolo II, libro I del Codice civile e, in particolare, dall'articolo 23, ultimo comma, e dagli articoli 25, 26, 27 e 28.

2. Al fine di rendere incisivo e concreto l'esercizio dei poteri di controllo, l'organo competente della Fondazione trasmette al Prefetto, entro quindici giorni dall'adozione, le delibere concernenti l'amministrazione della Fondazione.

3. L'annullamento delle delibere, nei casi previsti dall'articolo 25

del Codice Civile, può essere altresì chiesto, con documentata istanza indirizzata al Prefetto, da un terzo dei componenti dell'organo che abbia fatto constatare il proprio dissenso nel verbale di adozione della delibera.....

4. Qualora le disposizioni contenute nell'atto di Fondazione non possano attuarsi, ovvero qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello Statuto e dello scopo della Fondazione, ovvero commettano gravi e reiterate violazioni di legge, i competenti organi della Fondazione ovvero i componenti del Consiglio di amministrazione sono tenuti a dare tempestiva informazione al Prefetto, il quale, ove ricorrano i presupposti, provvede all'adozione degli atti previsti dall'articolo 25 del Codice Civile per assicurare il funzionamento dell'ente.....

5. L'inosservanza degli obblighi di informazione e comunicazione al Prefetto, di cui ai commi 2 e 4, può essere valutata ai fini dell'adozione del provvedimento di scioglimento dell'amministrazione, di cui all'articolo 25 del Codice Civile.....

Art. 16 - Scioglimento della

Fondazione

1. I beni della Fondazione, conferiti in uso dai Soci in uso alla Fondazione, all'atto della liquidazione, vengono reimmessi nella piena disponibilità materiale dei Soci a suo tempo conferenti, nello stato di fatto in cui si trovano e senza che sia riconosciuto alcun indennizzo e/o risarcimento, ovvero rimessione un pristino, a carico della Fondazione in favore dei Soci conferenti medesimi; i beni di proprietà della Fondazione che restino esaurita la liquidazione, sono devoluti ad Enti aventi fini e finalità analoghe a quelle della Fondazione.....

2. I beni immobili, i beni mobili registrati, i beni mobili, i software e i beni immateriali, che restano esaurita la liquidazione, acquistati dalla Fondazione prevalentemente con fondi, sovvenzioni, contributi, finanziamenti, o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee sono devoluti ad altre Fondazioni ITS *Academy* o, ove non possibile, in favore di altri enti pubblici con finalità formative.....

3. I Fondatori possono richiedere lo scioglimento della Fondazione in caso di non operosità della medesima o di modifiche, anche di fatto, degli scopi per cui la Fondazione stessa è stata costituita.....

4. Per l'esecuzione della liquidazione l'Assemblea di Partecipazione nomina uno o più liquidatori.....

Art. 17 - Stru-

menti deflattivi

del contenzioso

1. Per le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità, deve esperirsi previamente un tentativo di composizione della controversia mediante ricorso alla mediazione finalizzata alla conciliazione, disciplinata dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, o,

in alternativa, per mezzo del procedimento di negoziazione assistita, previsto dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.-----

----- **Art. 18 - Clausola arbitrale** -----

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 del presente Statuto, e in via ad esso subordinata in caso di tentativo infruttuoso degli strumenti deflattivi del contenzioso da esso richiamati o nel caso in cui essi non siano esperibili, tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte e il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri.-----

2. In caso di disaccordo il Presidente sarà scelto dal Presidente del Tribunale di competenza, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato dalle due parti.-----

----- **Art. 19 - Clausola di rinvio** -----

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall'atto costitutivo si applicano gli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e le altre norme vigenti.-----

FIRMATO: MATTIA MINUTO - AGOSTINO FIRPO NOTAIO.-----

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE
REDATTO SU SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DELL'ART. 23,
COMMI 3, 4 E 5 DEL D.LGS 82/2005.
SAVONA, 08 gennaio 2025